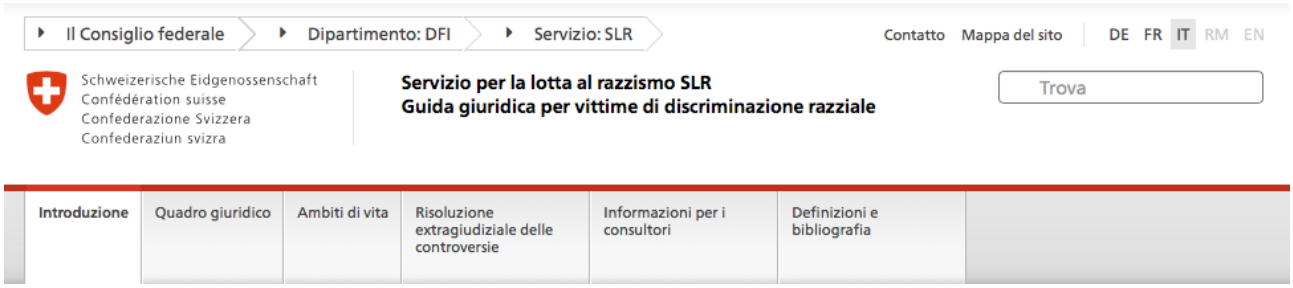

Divieto d'accesso a luoghi pubblici

Esempio: *il gerente di un pub affigge all'ingresso del locale un cartello che vieta l'entrata agli avventori provenienti* dall'ex Jugoslavia/Albania per motivi di sicurezza.

Negare a una persona l'accesso a un luogo pubblico esclusivamente a causa delle origini, del colore della pelle o della religione costituisce una lesione illecita della personalità (art. 28 CC) e una violazione della norma penale contro il razzismo *(art.261bis* cpv.4 CP).

Se il divieto d'accesso è pronunciato da un'autorità, quest'ultima viola il divieto costituzionale di discriminazione (art.8 cpv.2 Cost.) e lede eventualmente altri diritti fondamentali e umani.

Se l'accesso a un luogo pubblico è connesso con un servizio offerto al pubblico, anch'esso negato per gli stessi motivi, a determinate condizioni si configura anche un rifiuto di servizio discriminatorio su base razzista *(art.261bis* cpv.5 CP). Un'azienda che comunica pubblicamente senza fornire una motivazione oggettiva che intende negare l'accesso a un suo servizio a determinate persone a causa della loro «razza», etnia o religione (cfr. esempio sopra) non viola ancora il cpv.5 della norma penale contro il razzismo. Secondo la dottrina dominante, la violazione si configura soltanto al momento in cui l'accesso è effettivamente negato.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali